Legge regionale 10 novembre 2015 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

**Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.**

## CAPO III

*PROGRAMMAZIONE ECONOMICA*

### Art. 41

*(Programmazione economica annuale)(1)*

**1.** La programmazione economica degli enti del Servizio sanitario regionale viene predisposta annualmente, in coerenza con la pianificazione e la programmazione della Regione.

**2.** Ai fini della programmazione economica il piano attuativo di cui all'articolo 32 contiene obbligatoriamente:

**a)** il bilancio preventivo economico annuale, come disciplinato dal decreto legislativo 118/2011, che include il conto economico preventivo e il piano dei flussi di cassa prospettici;

**b)** la nota illustrativa;

**c)** il Programma triennale dei lavori pubblici e il Programma triennale di acquisti di beni e servizi, nonché gli Elenchi annuali che definiscono gli investimenti da effettuare e le relative fonti di finanziamento;

**d)** la relazione redatta dal Direttore generale;

**e)** il conto economico preventivo dei Presidi ospedalieri;

**f)** la programmazione del personale.

(2)

Note:
**1** L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art.

49, comma 2 della presente legge.

**2** Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 8, comma 8, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

## Art. 42

*(Gestione per budget)(1)*

**1.** Il bilancio preventivo economico annuale degli enti del Servizio sanitario regionale prevede l'applicazione di una gestione per budget.

**2.** All'interno degli enti del Servizio sanitario regionale sono individuate le unità di budget, per le quali sono definiti gli obiettivi e le risorse assegnate.

**3.** I Dirigenti responsabili delle unità di budget rispondono al Direttore generale del raggiungimento degli obiettivi e dell'utilizzo delle risorse assegnate.

**4.** Il Direttore generale è responsabile del budget generale degli enti. A tal fine, predispone gli interventi organizzativi e procedurali necessari all'attuazione del metodo di budget.

Note:
**1** L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.